

DECRETO N. 772

DEL 23 DIC. 2010

OGGETTO: Revoca dei decreti di assegnazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell'ARPA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - ARPA" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;

VISTO, in particolare, l'art.2, comma 1, lett. K) della l.r. 6 agosto 2010, n.14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale) con cui è stato soppresso l'ultimo periodo dell'art.16, comma 6, della l.r. 14 agosto 1999, n. 16, così formulato: "Il direttore generale dell'ARPA individua, con proprio atto, il personale cui è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale. Al suddetto personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento";

TENUTO CONTO delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio regionale a disporre l'abrogazione, quali risultano dalla relazione agli atti del Consiglio stesso: "Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è precluso alla competenza regionale (vedi, da ultimo, Corte Cost., sent.167/2010); occorre pertanto intervenire per eliminare una disposizione di dubbia legittimità";

TENUTO CONTO, altresì, dell'interesse pubblico a che siano efficacemente svolte le funzioni di vigilanza e controllo dell'Agenzia;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'abrogata previsione di cui all'art.16, comma 6, si era provveduto, con i sottotitoli provvedimenti, ad assegnare, per un biennio e con decorrenza dal 1° marzo 2010, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale delle strutture dipartimentali dell'Agenzia:

- decreto n. 144 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Varese;
- decreto n. 145 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Milano;
- decreto n. 146 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Brescia;
- decreto n. 147 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Lecco;
- decreto n. 148 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Mantova;
- decreto n. 149 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Lodi;
- decreto n. 150 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria". Dipartimento di Como;

- decreto n. 151 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Cremona;
- decreto n. 152 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Pavia;
- decreto n. 153 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Monza e Brianza;
- decreto n. 154 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Bergamo;
- decreto n. 155 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Sondrio;

CONSIDERATO che:

- i decreti di assegnazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria presentano un vizio di legittimità che l'abrogazione della disposizione legislativa da cui discendono ha reso solo più evidente, così come risulta dalla giurisprudenza richiamata dalle sopra menzionate motivazioni del Consiglio Regionale;
- il perdurare della loro efficacia non risponde a criteri di opportunità e di ragionevolezza e quindi di buona amministrazione;
- a prescindere dal riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'interesse pubblico da perseguire può essere soddisfatto sia per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, lett. b) e 16, comma 6, primi tre periodi della l.r. 16/99 e s.m.i., nonché agli artt. 348, 359 e 360 del c.p.p., sia per effetto di specifica regolamentazione delle modalità operative per lo svolgimento delle funzioni di controllo dell'Agenzia e delle necessarie interlocuzioni con l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria, anche attraverso la stipula di atti di natura convenzionale;
- secondo quanto disposto, in particolare, dal suddetto art. 16, comma 6, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza, il personale dell'Agenzia, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia stessa, accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo;
- il nuovo Regolamento Organizzativo dell'Agenzia, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n.IV/42 in data 9 novembre 2010 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. IX/000801 del 24 novembre 2010, disciplina, all'art. 25, le attività di controllo dell'Agenzia, richiamando l'art. 16, comma 6, della l.r. 16/99 e s.m.i. e prevedendo l'adozione di uno specifico Regolamento con cui:
 - a) assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento delle stesse attività di controllo;
 - b) definire le modalità organizzative inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
- con decreto n. 771 in data 23 dicembre 2010, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di controllo dell'Agenzia, con il quale si è provveduto a sviluppare la materia in argomento, nella logica e nella prospettiva del miglioramento quali-quantitativo delle funzioni espresse, della definizione dei livelli di responsabilità, della riconduzione, ove possibile, delle attività nell'ambito degli strumenti di pianificazione, della fluidificazione dei flussi erogativi delle prestazioni, della previsione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo straordinarie con particolare riguardo, ai sensi dell'art.6 di detto Regolamento, a quelle richieste dall'Autorità giudiziaria e dalla Polizia giudiziaria;

- il comma 6 del citato art. 25 del Regolamento Organizzativo stabilisce comunque che, qualora specifiche leggi e regolamenti statali prevedano l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a personale dell'Agenzia, il Direttore Generale individua i servizi essenziali ed il relativo personale da proporre all'autorità competente all'attribuzione della suddetta qualifica;
- in attuazione delle espresse previsioni regolamentari, in sede di approvazione degli indirizzi di programmazione annuale e triennale dell'Agenzia, infine sono stati predisposti piani operativi che prevedono un significativo e marcato incremento delle attività di controllo erogate dai Dipartimenti provinciali, assicurando priorità assoluta all'esercizio delle funzioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, fermo restando il ruolo dell'Agenzia nello svolgimento anche di attività di controllo di natura straordinaria, ulteriori rispetto a quelle programmate; tale potenziamento delle attività di controllo è ulteriormente rafforzato mediante lo sviluppo di appositi progetti obiettivi, finalizzati al conseguimento dei risultati pianificati, così come concordato con le OO.SS. in data 23 dicembre 2010;

VISTO l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RITENUTA, in conclusione, la necessità, derivante dal disposto della sopra menzionata l.r. 14/2010, art. 2, comma 1, lett.k), di revoca dei decreti di assegnazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quale soluzione più opportuna e ragionevole, dando altresì atto che detta revoca debba avere effetto differito al 1° febbraio 2011, al fine di assicurare che le attività in corso, svolte dal personale dell'Agenzia con la predetta qualifica, possano correttamente espletarsi;

Su proposta del Direttore del Settore Amministrativo

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di revocare, con effetto dal 1° febbraio 2011, i seguenti provvedimenti di assegnazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria:

- decreto n. 144 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Varese;
- decreto n. 145 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Milano;
- decreto n. 146 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Brescia;
- decreto n. 147 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Lecco;
- decreto n. 148 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Mantova;
- decreto n. 149 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Lodi;
- decreto n. 150 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifica "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", Dipartimento di Como;

- decreto n. 151 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Cremona;
- decreto n. 152 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Pavia;
- decreto n. 153 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Monza e Brianza;
- decreto n. 154 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Bergamo;
- decreto n. 155 del 26 febbraio 2010: Assegnazione qualifiche "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" . Dipartimento di Sondrio;

2) di dare mandato ai competenti uffici di procedere agli adempimenti conseguenti al presente decreto e, in particolare, ai Direttori di Dipartimento di provvedere a quanto necessario, anche attraverso l'opportuna interlocuzione con le Autorità giudiziarie e con la Polizia giudiziaria, per assicurare che le attività in corso, svolte dal rispettivo personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, possano correttamente espletarsi;

3) di dare contestualmente atto che, in relazione a quanto previsto dall'art.6, comma 5, del Regolamento per la disciplina delle attività di controllo, l'Agenzia provvederà a sviluppare le necessarie interlocuzioni con l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria, anche attraverso la possibile stipula di appositi atti di natura convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Benezzi

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Zicora, dirigente dell'U.O. Personale e Organizzazione;
Il Direttore del Settore Amministrativo: dr. Calogero Trizzino